FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MASCI, Ugo ROSSETTI e della società F.C. RIETI 1936 S.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

  Luigi MASCI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., per la quale si è tesserato a far data dal 21.8.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nel mese di giugno 2026, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio, e nel corso della corrente stagione sportiva 2026-2027, in particolare fino al 20.8.2026, in assenza di tesseramento, svolto attività in favore della società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., consistita: I) nell'avere promosso l'open day dell'1.7.2026 organizzato dalla predetta società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., prendendovi parte; II) nell'avere contattato il calciatore minorenne sig. L.M., all'epoca tesserato per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio, sia di persona che tramite messaggio WhatsApp del 26.6.2026, invitandolo a tesserarsi per la società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L. nella stagione sportiva 2026-2027 e chiedendogli di partecipare all'open day dell'1.7.2026, del quale gli trasmetteva la relativa locandina, evento al quale il giovane atleta ha poi effettivamente partecipato; III) nell'avere contattato il calciatore minorenne sig. A.A., all'epoca tesserato per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio, tramite messaggio WhatsApp del 28.6.2026, invitandolo a tesserarsi per la società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L. nella stagione sportiva 2026-2027, tesseramento poi perfezionatosi;

  Ugo ROSSETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., consentito o comunque non impedito che il sig. Luigi Masci, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nel mese di giugno 2026, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio, e nel corso della corrente stagione sportiva 2026-2027, in particolare fino al 20.8.2026, in assenza di tesseramento, svolgesse attività in favore della società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., consistita: I) nell'avere il sig. Masci promosso l'open day dell'1.7.2026 organizzato dalla predetta società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L., prendendovi parte; II) nell'avere il sig. Masci contattato il calciatore minorenne sig. L.M., all'epoca tesserato per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio, sia di persona che tramite messaggio WhatsApp del 26.6.2026, invitandolo a tesserarsi per la società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L. nella stagione sportiva 2026-2027 e chiedendogli di partecipare all'open day dell'1.7.2026, del quale gli trasmetteva la relativa locandina, evento al quale il giovane atleta ha

poi effettivamente partecipato; III) nell'avere il sig. Masci contattato il calciatore minorenne sig. A.A., all'epoca tesserato per la società A.S.D. Nuova Rieti Calcio, tramite messaggio WhatsApp del 28.6.2026, invitandolo a tesserarsi per la società F.C. Rieti 1936 S.S.D. A R.L. nella stagione sportiva 2026-2027, tesseramento poi perfezionatosi;

F.C. RIETI 1936 S.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ugo Rossetti e nel cui interesse il sig. Luigi Masci ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luigi MASCI,
  - Sig. Ugo ROSSETTI,
  - Società F.C. RIETI 1936 S.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ugo ROSSETTI ;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Luigi MASCI,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ugo ROSSETTI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. RIETI 1936 S.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò